



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2007 (26.11)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

2007/0195 (COD)

2007/0196 (COD)

2007/0197 (COD)

2007/0198 (COD)

2007/0199 (COD)

15193/07

**ENER 277
CODEC 1252**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Com: 13043/07 ENER 221 CODEC 948

13045/07 ENER 222 CODEC 949

13046/07 ENER 223 CODEC 950

13048/07 ENER 224 CODEC 951

13049/07 ENER 225 CODEC 952

Oggetto: **PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO TTE (ENERGIA)
DEL 3 DICEMBRE 2007**

a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

d) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

e) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

– Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. Introduzione

1. In risposta all'invito lanciato dal Consiglio europeo di primavera, la Commissione ha adottato il 19 settembre un terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia che comprende le cinque proposte in oggetto e le cui basi giuridiche sono l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95 per le due direttive, e l'articolo 95 per i tre regolamenti. Il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati su queste proposte; in base all'attuale programma dei lavori del Parlamento europeo, il parere di quest'ultimo non sarà disponibile prima della tarda primavera.
2. Il Gruppo "Energia", sin dalla presentazione del pacchetto, si è dedicato principalmente ai principi generali delle due direttive e del regolamento che istituisce l'Agenzia. Gli Stati membri, nell'ambito delle posizioni preliminari, si sono mostrati disponibili a discutere i principi generali in modo molto costruttivo. La valutazione di impatto presentata dalla Commissione è stata pure discussa dal Gruppo "Energia"¹, facendo emergere opinioni divergenti tra gli Stati membri.
3. Sulla base dei progressi compiuti durante queste riunioni, nonché delle consultazioni, la Presidenza formula, sotto la propria responsabilità, la valutazione esposta nella parte II sui seguenti elementi²:
 - a) principi e disposizioni che riscuotono ampio favore, senza pregiudicare ulteriori lavori a livello redazionale;
 - b) questioni, settori ed opzioni che, secondo alcuni Stati membri, per potere essere ulteriormente sviluppati, ancora necessitano di essere discussi e di ricevere orientamenti sul piano dei "principi".
4. Tali principi e questioni sono raggruppati in base alle seguenti problematiche:
 - A. Separazione
 - B. Pianificazione degli investimenti, nuove infrastrutture, regolamentazione delle questioni transfrontaliere
 - C. Cooperazione regionale e solidarietà
 - D. Funzionamento del mercato
 - E. Poteri di regolamentazione
 - F. Agenzia di regolamentazione

¹ Come richiesto dall'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto.

² Quantificazioni quali "un numero significativo di Stati membri", "la maggior parte degli Stati membri", ecc. rispecchiano come la Presidenza ha soggettivamente valutato le posizioni espresse, rilevando che non tutti gli Stati membri sono intervenuti su tutte le problematiche e che non tutte le questioni sono state discusse in misura pari; le suddette quantificazioni non vanno intese in alcun senso come espressione dei risultati di una votazione formale.

5. Le delegazioni hanno discusso questa valutazione in occasione della riunione ad alto livello (direttori generali), tenutasi ad Estoril il 5 e 6 novembre, tenendo presenti le priorità individuate dal Consiglio europeo di primavera, al fine di perfezionare la valutazione, dando per inteso che non v'è nulla di concordato finché non si è d'accordo su tutto. La riunione ad alto livello ha convenuto che occorre adottare una rapida ed adeguata decisione riguardo al terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia. Andrebbero esaminate tutte le alternative delineate nella parte II, punto A, a condizione che ciò non rallenti il processo legislativo.
6. La Presidenza, avendo riesaminato alla luce degli spunti emersi dalla riunione ad alto livello ed anche di ulteriori osservazioni la sua relazione, ritiene che quest'ultima valuti in maniera equa ed equilibrata lo stato di avanzamento dei lavori, potendo quindi essere adottata dal Consiglio.

II. Principi e questioni in sospeso¹

A. Separazione

Le delegazioni convengono che occorre pervenire ad un'effettiva separazione delle attività di fornitura/generazione dalle attività della rete di trasmissione.

1. Un numero significativo di Stati membri conviene che questo obiettivo potrebbe essere raggiunto al meglio tramite la **separazione proprietaria** del gestore del sistema di trasmissione (GST), ritenendo che si tratti del mezzo migliore per risolvere i problemi che sorgono allorquando il GST è un ente giuridico all'interno di un'impresa integrata, e cioè la spontanea tendenza a riservare alle proprie società affiliate un trattamento migliore rispetto a terzi concorrenti e a limitare i nuovi investimenti se da questi trarrà beneficio la concorrenza.
 - a) Gli interessi minoritari delle imprese di fornitura/generazione nel GST, se non consentono il controllo o la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, potrebbero ottenere un periodo di deroga diverso e più ampio di quello attualmente previsto nell'articolo 8, paragrafo 4, o essere autorizzati, a determinate condizioni, nella misura in cui è garantita l'indipendenza delle decisioni.
Occorre pertanto discutere ulteriormente:
 - se e come l'articolo 8, paragrafo 1, debba distinguere meglio tra "detenzione di una partecipazione" e "controllo", segnatamente per poter prevedere una deroga distinta nell'articolo 8, paragrafo 4;
 - in quale misura una partecipazione finanziaria minoritaria possa risultare compatibile con gli obiettivi delle direttive.

¹ Salvo diversa indicazione, la numerazione degli articoli si riferisce alla proposta di direttiva sull'energia elettrica.

2. Numerosi Stati membri mettono in discussione la proporzionalità delle disposizioni proposte in materia di separazione proprietaria o gestore di sistema indipendente (GSI), da essi giudicate una violazione del diritto di proprietà. Questi Stati membri ritengono che l'alternativa proposta del GSI, che impone la separazione proprietaria dell'ente responsabile della gestione dell'infrastruttura, sia una forma particolare di separazione proprietaria. Il GSI proposto non può, quindi, essere presentato come autentica alternativa ad una separazione proprietaria in piena regola. Essi sono fortemente dubbiosi circa il suo funzionamento e le conseguenze della sua attuazione nella rete, tenuto segnatamente conto di precedenti esperienze in taluni Stati membri, e chiedono che si accolga una diversa alternativa che garantisca una più effettiva separazione senza interferenze con i diritti di proprietà e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. La Commissione e la Presidenza li hanno invitati a proporre un'alternativa concreta.

In ogni caso, un'effettiva separazione dovrebbe soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- b) l'attuazione di un'efficace separazione dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione tra separazioni alternative;
 - c) gli obblighi imposti all'insieme delle attività di trasmissione e degli investimenti nell'ambito delle diverse alternative di separazione dovrebbero essere analoghi per evitare distorsioni tra Stati membri nel mercato interno;
 - d) attuarsi "mediante sistemi indipendenti di gestione della rete adeguatamente regolamentati a garanzia dell'accesso equo e aperto alle infrastrutture di trasporto";
 - e) garantire "l'indipendenza delle decisioni di investimento nell'infrastruttura".
3. La maggior parte delle delegazioni che possono concordare con la separazione proprietaria potrebbero anche accogliere un'opzione GSI come alternativa, in modo da conseguire l'effettiva separazione delle attività di fornitura/generazione dalle attività della rete di trasmissione. Questa opzione GSI dovrebbe includere i seguenti elementi:
- f) il GSI dovrebbe essere responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione frontiera, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione;
 - g) il GSI dovrebbe essere responsabile della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti (comprese le procedure di autorizzazione degli investimenti autorizzati);
 - h) il GSI dovrebbe essere responsabile del funzionamento del sistema, segnatamente la gestione del dispacciamento e il funzionamento dei mercati di bilanciamento / delle capacità di riserva;

- i) il GSI dovrebbe essere indipendente quando adotta decisioni in materia di investimenti infrastrutturali.

4. Punti potenzialmente importanti per tutte le alternative.

- j) *“Nell'effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione che degli organi delle imprese di fornitura. Purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che questa prescrizione è osservata, due organi pubblici distinti possono controllare da un lato le attività di generazione e fornitura e, dall'altro, le altre attività di trasmissione”* (considerando 12). Pertanto:

- l'articolo 8 [separazione] dovrebbe includere disposizioni chiare, sulla base del considerando 12, riguardo all'attuazione delle prescrizioni in materia di separazione in particolare per le imprese appartenenti al settore pubblico, o da esso controllate;

- k) numerosi paesi con mercati piccoli ed isolati aventi solo di recente attuato le disposizioni in materia di liberalizzazione possono chiedere una deroga all'attuazione della separazione. Questa cosiddetta clausola del "mercato emergente" è prevista nell'attuale direttiva sul gas. In proposito occorrerebbe fornire chiarimenti sul mantenimento delle deroghe esistenti;

- l) sono necessari un ulteriore esame e una nuova definizione a livello di principi in particolare riguardo ai seguenti elementi:

- il ruolo rispettivo del regolatore nazionale, della Commissione o eventualmente dell'agenzia proposta per la decisione finale del procedimento di certificazione (articolo 8 ter); si dovrebbe inoltre valutare se la decisione del regolatore nazionale debba essere riveduta solo per alcune imprese;
- i criteri di deroga (per il gas, l'esistenza di un fornitore esterno dominante, a livello nazionale o regionale, costituirebbe anch'esso un criterio? I criteri alla lettera k devono essere cumulativi o no?) e il periodo di tempo;
- l'eventuale permesso concesso ai paesi con sistemi energetici ridotti ed isolati di derogare all'obbligo di separazione proprietaria;
- l'eventuale differenziazione, tra gas ed elettricità, del modello(i) per raggiungere l'effettiva separazione;

- m) riguardo all'investimento dei **paesi terzi** in GST o GSI, la maggior parte degli Stati membri conviene che:

- i) le limitazioni alla proprietà del GST da parte di imprese di paesi terzi non dovrebbero essere volte a discriminare tali imprese. Queste disposizioni dovrebbero soltanto garantire che le imprese di paesi terzi rispettino le stesse norme applicabili alle imprese dell'EU;

- ii) sono necessari un ulteriore esame e una nuova definizione a livello di principi riguardo ai seguenti elementi:

- il carattere dell'accordo che consente controllo da parte di imprese di paesi terzi e criteri (quali la non-discriminazione, la tutela degli investitori, l'impatto sul funzionamento del mercato europeo) che tali accordi dovrebbero soddisfare;

- se sia più opportuno prevedere orientamenti orizzontali per gli investitori stranieri piuttosto che disposizioni specificamente riguardanti l'energia;
 - in quale misura le limitazioni alla proprietà del GST da parte di imprese di paesi terzi debbano applicarsi agli attuali investimenti;
 - quale problema connesso, se occorre trattare le importazioni di energia elettrica proveniente dai paesi terzi;
- n. per quanto riguarda **la separazione per il gas naturale**, un numero significativo di Stati membri conviene che:
- i) vi sono diversi livelli di sviluppo del mercato, nel settore del gas naturale nei vari Stati membri, come riconosciuto attraverso diverse deroghe nella direttiva 2003/55/CE; le attuali deroghe dovrebbero pertanto essere rispettate e
 - sono necessari un ulteriore esame e una nuova definizione a livello di principi per determinare se il periodo di deroga per attuare le nuove disposizioni in materia di separazione debba essere prolungato per il gas naturale rispetto all'elettricità;
 - ii) l'individuazione degli impianti di stoccaggio, cui si applicano le disposizioni di separazione relative ai gestori dei sistemi di stoccaggio (GSS), dovrebbe basarsi su criteri nazionali pubblicati (Artt.9 bis e 19 della direttiva sul gas)

B. Pianificazione degli investimenti, nuove infrastrutture, regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1. Per quanto riguarda la **pianificazione degli investimenti**,
 - a) gli Stati membri convengono che uno dei principali obiettivi del pacchetto in esame debba consistere nell'incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e che sia necessario un migliore coordinamento degli investimenti a livello dell'UE;
 - b) gli Stati membri si sono espressi a favore di un approccio dal basso verso l'alto, che deve essere rispecchiato nelle direttive e nei regolamenti in esame, a partire dai piani d'investimento dei singoli GST, ai piani regionali, laddove esistano consessi regionali, fino al piano decennale su scala UE che deve essere elaborato dalla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) e porre l'accento sulle infrastrutture transfrontaliere e sugli investimenti aventi un impatto sulle questioni transfrontaliere.
 - Può essere necessario proseguire le discussioni riguardanti l'inclusione dei grandi impianti di stoccaggio in tale ambito e il grado di autonomia dei GST per quanto concerne le decisioni in materia di investimenti;
 - c) per garantire la coerenza tra detti tre livelli è necessario che, tenendo debitamente conto delle complementarità esistenti tra i vari livelli, siano effettuati controlli regolamentari:
 - di regolatori nazionali, per quanto riguarda i piani dei singoli GST e GSI e la loro compatibilità con il piano decennale non vincolante dell'UE e
 - dall'agenzia proposta, per quanto riguarda il piano decennale dell'UE e il suo contributo alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza, al funzionamento efficiente del mercato e alla sicurezza dell'approvvigionamento;
 - d) considerata la separazione delle attività cui mira la proposta, sarebbe preferibile che i controlli regolamentari volti a garantire la coerenza tra i vari livelli della pianificazione degli investimenti siano effettuati *ex ante* nel quadro del processo di pianificazione.

2. Gli Stati membri accettano, in linea generale, il mantenimento della possibilità di concedere deroghe per le **nuove infrastrutture** (articolo 22 della direttiva sul gas); non risulta necessario prevedere termini concreti per tali deroghe nelle direttive. È necessario proseguire le discussioni sulla

- opportunità, in caso di deroghe per infrastrutture transfrontaliere, di assicurare un'adeguata consultazione dei regolatori interessati prima che l'agenzia proposta prenda una decisione, o anche di considerare una procedura in due fasi nel cui ambito, in una prima fase, i regolatori nazionali cerchino di raggiungere un accordo e, in una seconda fase, via sia l'intervento dell'agenzia proposta ove i precitati regolatori non raggiungano un accordo entro un dato termine o decidano di fare appello a detta agenzia.
3. Per quanto riguarda la **regolamentazione delle questioni transfrontaliere** (art. 22 quinquies), la disposizione in questione raccoglie ampio sostegno purché rimanga chiaro che l'agenzia proposta interviene solo come ultima risorsa e fatto salvo il chiarimento del contenuto della "regolamentazione".

C. Cooperazione regionale e solidarietà

Esiste un ampio sostegno per quanto riguarda:

1. il concetto generale di cooperazione regionale e la sua importanza, ma occorrono ulteriori discussioni in ordine alla definizione della portata geografica della cooperazione (art. 5 bis), alle eventuali soluzioni strutturali a livello regionale e al modo di contrastare le congestioni;
2. il miglioramento della solidarietà tra Stati membri a livello regionale e bilaterale (nel settore del gas) sulla base, per quanto possibile, degli strumenti, dei consessi e dei meccanismi di mercato esistenti, purché il rafforzamento della solidarietà avvenga in larga misura su base volontaria (art. 5 bis della direttiva sul gas).

D. Funzionamento del mercato

Le seguenti disposizioni sembrano raccogliere un ampio sostegno, fatte salve ulteriori discussioni approfondite:

1. in ordine all'ampio obbligo di conservazione dei dati:
 - le imprese di fornitura hanno l'obbligo di tenere a disposizione dei regolatori i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas/energia elettrica e riguardanti strumenti derivati sul gas/sull'energia elettrica;
 - per quanto riguarda gli strumenti derivati, la Commissione deve adottare orientamenti prima che la prescrizione prenda effetto;
2. in ordine ai diritti dei consumatori:
 - è necessario accrescere i diritti dei consumatori per garantire che gli utenti siano informati con maggiore frequenza del loro consumo di energia e dei relativi costi, concedere loro il diritto di cambiare fornitore in qualsiasi momento e fare obbligo alle imprese energetiche di liquidare le fatture entro un mese dal cambiamento di fornitore.

Potrebbe essere utile procedere ad ulteriori discussioni sul controllo del mercato con riferimento all'eventuale ruolo del futuro Osservatorio europeo dell'energia e di organismi analoghi a livello nazionale.

E. Poteri di regolamentazione

Si propone di aumentare i poteri di regolamentazione:

- rafforzando l'indipendenza dei regolatori (art. 22 bis);
- definendo obiettivi generali comuni (art. 22 ter);
- estendendo l'elenco dei compiti e delle competenze comuni (art. 22 quater);
- prevedendo il processo decisionale secondo la procedura di comitato;
- sorvegliando il rispetto degli orientamenti da parte dei regolatori (art. 22 sexies).

1. Riguardo a **indipendenza, designazione, obiettivi e vigilanza dell'autorità di regolamentazione nazionale**, vi è un ampio sostegno sui seguenti punti:

- a) necessità di accrescere l'indipendenza e estendere le competenze del regolatore per assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno;
- b) necessità di designare un'unica autorità di regolamentazione nazionale indipendente. Gli Stati membri dovranno designare un unico rappresentante a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'UE; ciò non è incompatibile con l'attuale esistenza di più regolatori in alcuni Stati membri a livello federale/regionale. Pertanto:
 - l'articolo 22 bis andrebbe opportunamente riformulato;
- c) i criteri d'indipendenza di cui all'articolo 22 bis, paragrafi 2 e 3 sembrano appropriati, fatto salvo un ulteriore affinamento della formulazione, per tenere conto ad esempio dell'autonomia giuridica dei regolatori e la precisazione della distinzione tra atti giuridici e istruzioni;
- d) necessità di equilibrare l'indipendenza dei regolatori con i requisiti in materia di decisioni motivate e la predisposizione di meccanismi adeguati per proporre ricorso (v. articolo 22 quater, paragrafi 12 e 13);
- e) gli obiettivi generali dei regolatori dovrebbero essere definiti dalle direttive e essere in linea con la portata delle direttive stesse, il che significa per esempio che le responsabilità legate, tra l'altro, alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'efficienza energetica o alla ricerca, per quanto di per sé importanti, non dovrebbero essere attribuiti delle autorità di regolamentazione. Pertanto:
 - l'articolo 22 ter andrebbe opportunamente modificato (v. allegato I);
- f) nello svolgere i loro compiti, i regolatori devono agire, se del caso, in stretta cooperazione con altre autorità, quali le autorità garanti della concorrenza, e fatta salva la loro competenza. Pertanto
 - gli alinea degli articoli 22 ter e 22 quater andrebbero opportunamente modificati (v. allegati I e II).

2. Tenendo conto delle precedenti lettere d e f e fatte salve le revisioni del testo, la maggior parte degli Stati membri conviene con i **compiti specifici dell'autorità di regolamentazione** esposti nell'allegato II, fermo restando che occorre affrontare la questione dell'articolazione delle competenze tra regolatori e altre autorità, per esempio per quanto riguarda l'articolo 22 quater, paragrafo 1, lettere k) e l) [servizio pubblico e tariffe "sociali"], g) [sicurezza della rete] e o) [sicurezza dell'approvvigionamento] e paragrafo 3, lettera f) [misure di salvaguardia], sull'applicazione delle disposizioni della direttiva. I compiti, le competenze e le responsabilità sono definiti in modo abbastanza dettagliato; l'aggiunta di orientamenti a questo articolo non appare pertanto giustificata;

g) potrebbero tuttavia essere necessarie ulteriori discussioni e la definizione di principi in merito ai seguenti quesiti:

- i compiti, le competenze e le responsabilità esposti nell'allegato II devono applicarsi a tutte le alternative di separazione?
- la Commissione e l'agenzia proposta incideranno sull'indipendenza dei regolatori nazionali in forza dell'articolo 22 quater, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 3, lettera d)?
- le tariffe devono offrire incentivi per le attività di ricerca svolte dai gestori (articolo 22 quater, paragrafo 5)?
- le disposizioni relative alle tariffe devono comprendere anche metodologie di calcolo delle tariffe stesse?

3. Riguardo all'adozione di **orientamenti secondo la procedura di comitato**, vi è un ampio accordo sul fatto che l'adozione di tali orientamenti debba rimanere facoltativa per la Commissione dato che, in larga misura, gli articoli corrispondenti possono già essere attuati senza tali orientamenti.

- È tuttavia necessaria un'ulteriore discussione per decidere se la Commissione debba poter continuare a valersi di questa opzione per tutti gli articoli per i quali è proposta (per esempio riguardo agli obblighi del servizio pubblico, alla cooperazione su questioni transfrontaliere o al rispetto da parte dei regolatori).

4. Riguardo al **rispetto degli orientamenti da parte dei regolatori**, la sostanza di questa disposizione riscuote in generale consenso, sebbene possano rendersi necessarie ulteriori discussioni sui seguenti aspetti:

- modalità per renderla meno onerosa;
- necessità di valutare se indebolisce l'indipendenza dei regolatori;
- eventualità che un'autorità di regolamentazione possa opporsi a ogni singola decisione adottata da un altro regolatore.

F. Proposta relativa all'istituzione di un'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Un numero significativo di Stati membri conviene sui seguenti punti:

a) l'istituzione di un meccanismo indipendente, come una piattaforma europea per il miglioramento del coordinamento dei regolatori nazionali indipendenti e dei GST è importante per l'efficace funzionamento del mercato interno e per adempiere il mandato conferito dal Consiglio europeo;

b) in tale contesto, il meccanismo dovrebbe tenere in debito conto i risultati della cooperazione regionale tra GST e tra regolatori;

- c) oltre a un ampio ruolo consultivo nei confronti delle REGST e della Commissione, il meccanismo dovrebbe svolgere compiti ben definiti nei quali può conferire un valore aggiunto, per esempio promuovendo le buone pratiche tra i regolatori o riesaminando il piano di investimenti decennale dell'UE, potrebbe incentrarsi su singoli casi ben delimitati, fondamentalmente quelli legati a questioni transfrontaliere, e vigilare sulle attività dei GST a livello dell'UE;
- d) dovrebbero essere predisposti mezzi adeguati per assicurare la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e il controllo democratico in relazione alle procedure del meccanismo;
- e) il meccanismo dovrebbe essere indipendente sia dagli Stati membri sia dalla Commissione e rappresentare le opinioni espresse dai regolatori nazionali indipendenti;
- f) l'organizzazione del meccanismo dovrebbe assicurare la rappresentanza effettiva ed equilibrata degli Stati membri;
- g) sono necessarie ulteriori discussioni:
- sulla struttura e sulla natura giuridica del meccanismo (es. agenzia);
 - sull'opportunità di sviluppare i suoi compiti in modo graduale.
-

Obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione (art. 22 ter)

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 22 quater, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con l'agenzia proposta, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità;*
- b) sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);*
- c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso la Comunità;*
- d) promuovere lo sviluppo di sistemi sicuri, affidabili ed efficienti, nonché l'adeguatezza dei sistemi, anche tramite l'agevolazione dell'accesso di nuove capacità di generazione alla rete, incoraggiando in particolare i nuovi operatori del mercato;*
- e) assicurare che ai gestori e agli utenti della rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;*
- f) provvedere al funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza e una tutela dei consumatori effettive in cooperazione con altre autorità pertinenti.*

Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione (art. 22 quater)**Compiti - 22 quater, paragrafo 1**

Le autorità di regolamentazione hanno i seguenti compiti, da svolgere, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche

- a) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e i proprietari dei sistemi di trasmissione... ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e della pertinente legislazione comunitaria...*
- b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati nelle questioni transfrontaliere;*
- c) osservare ed attuare le decisioni dell'agenzia proposta e della Commissione;*
- d) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'agenzia proposta ed alla Commissione...*
- e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;*
- f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori di sistemi indipendenti...*
- g) vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e vigilare sulle norme e sui requisiti in materia di qualità del servizio e della fornitura;*
- h) controllare il livello di trasparenza e vigilare sull'osservanza, da parte delle imprese del settore dell'energia elettrica, degli obblighi in materia di trasparenza;*
- i) controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio...;*
- j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;*
- k) contribuire a un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica, alla tutela dei clienti vulnerabili e all'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;*

- l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3;*
 - m) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui alla lettera h) dell'allegato A;*
 - n) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003;*
 - o) vigilare sugli investimenti in capacità di generazione sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;*
 - p) vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.*
-